

427. Notificazione 21 luglio 1818 n. 37. Nuove istruzioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816, relative all'imperiale regio ufficio di censura.

Questa notificazione è stata pubblicata in Raccolta degli atti del governo e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti si amministrativi che giudiziari, Imperiale Regia Stamperia, Milano, 1818, 153 ss..

Affinché siano pienamente adempiute le istruzioni sanzionate da S.M. per l'imperiale regio ufficio della censura stabilito in Milano per le provincie lombarde sotto l'immediata direzione di questo governo, e perché tutti quelli che per qualche titolo potessero essere nel caso di doversi uniformare alle sovrane determinazioni in quanto esse riguardano gli obblighi e i diritti de' privati, abbiano delle medesime una piena cognizione, si deducono a pubblica notizia le seguenti prescrizioni in aggiunta a quelle già pubblicate in data 22 aprile 1816:

1. I cataloghi dei libri di ragione privata che si avessero a porre in vendita per qualunque causa, si per pubblico incanto, come altrimenti dovranno essere presentati previamente all'imperiale regio ufficio di censura, essendo anche i privati in tale circostanza soggetti agli obblighi de' commercianti di libri per rispetto alle opere proibite.

2. Qualora vi sieno dei titoli di libri che l'ufficio della censura, giusta le sue istruzioni, marchi colle formole proibitive, saranno essi cancellati e tolti dai cataloghi. Quelli di cui lo stesso ufficio chiedesse la consegna, saranno portati e depositati presso il medesimo, salvo il richiamo al dicastero aulico per ottenerne la restituzione, e salva, in ogni caso rescritto negativo, la facoltà del proprietario di spedirli all'estero negli stessi modi prescritti pei libri proibiti appartenenti ai libraj.

3. Le dediche a persone viventi di qualsiasi libro o foglio volante non saranno ammesse all'imperiale regio ufficio di censura se non previo assenso in iscritto del mecenate.

4. Gli autori, i manoscritti de' quali non vengano ammessi alla stampa per decisione del supremo aulico dicastero di censura, possono, qualora si credano trattati con troppo rigore, rivolgersi al supremo aulico dicastero politico, esponendo i motivi che giustificano il loro assunto, perché l'affare sia sottoposto alle supreme deliberazioni di sua maestà.

5. Non può intraprendersi una nuova edizione o sia ristampa di un'opera già sortita dai torchi nell'interno della monarchia austriaca senza averne ottenuta una speciale permissione, e senza che l'opera sia stata di nuovo presentata alla censura, quand'anche non si volesse fare all'opera stessa alcun cambiamento. Generalmente però non si accorda la permissione per siffatta specie di ristampe che al solo primo stampatore ed all'autore dell'opera, e fra questi a quello di loro che ne ha il diritto di proprietà, gli effetti del quale sono determinati dal codice civile universale dal § 1164 al § 1171.

6. Non è permessa la ristampa di alcun autografo, né la ristampa con aggiunta di verun libro di autore vivente negli stati di S.M. senza il consentimento per iscritto dell'autore stesso.

7. Le opere che dagli esteri libraj o soli o in compagnia di libraj nazionali furono assoggettate alla censura, e da essa ammesse e stampate in una città della monarchia non possono essere ristampate.

Per ottenere però a questo riguardo l'assistenza delle leggi si richiede che l'editore o gli editori abbiano soddisfatto alle prescrizioni de' regolamenti riguardo alla consegna degli esemplari di obbligo; e dove si trattasse di invocare la protezione delle leggi stesse per impedire che non si diffonda nello stato una stampa fatta fuori di esso, si dovrà dall'editore o editori su menzionati provare che siasi fatta la ristampa dell'originale nell'estero da un editore straniero o da sé solo o in società con un editore dello stato.

8. In tutte le città dove esistono stamperie è vietato affiggere carte manoscritte ai muri delle strade. I commessi di polizia dovranno staccare dal muro le dette carte. Ne' luoghi mancanti di stamperia sarà permesso l'affiggere avvisi per iscritto, ma dovranno essere approvati dalla primaria autorità politica del luogo, alla quale dovranno pure

presentarsi previamente anche gli avvisi in istampa che si vorranno affiggere. Restano in ogni luogo eccettuati da questa proibizione gli avvisi per le case da affittarsi, per le cose smarrite, gli avvisi giudiziari ed altri scritti di ufficio.

9. Nessun suddito di sua maestà potrà commettere o procurare fuori stato l'edizione con data o senza data di un'opera qualunque scritta da lui stesso o da altra persona, se prima non ne abbia riportata la permissione per la stampa all'ufficio della censura. Chiunque contravvenga a questo divieto, direttamente o per sottomessa persona, od in qualunque modo ne sia complice, sarà punito colla multa di lire 260, fior. 100.; ed in caso di impotenza a pagare, con arresto proporzionato. Che se l'opera furtivamente stampata o fatta stampare fuori stato fosse tale per ciò da formare per sé stessa un titolo di reato da punirsi con certa pena a termini delle leggi veglianti, l'autore od editore o complice in qualunque modo, oltre la pena particolarmente inflitta alla colpa dell'edizione procurata fuori stato, sarà assoggettato al castigo determinato dalle leggi stesse al genere della trasgressione. Questo divieto si estende egualmente all'inserzione di articoli più o meno estesi, e di lettere nelle gazzette letterarie, nei giornali od altri fogli periodici esteri.

10. Affinché le disposizioni delle leggi e dei regolamenti nell'argomento di stampa o di censura siano meglio conosciute, e con esse le pene inflitte a ciascun genere di trasgressione, si riportano infine della presente notificazione gli articoli relativi al codice universale austriaco e del codice delle gravi trasgressioni di polizia.